

Parere in merito alla surroga di un consigliere comunale, a seguito della sospensione dalla carica ricoperta, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n. 235/2012.

Al riguardo, dall'esame della documentazione allegata, è stato rilevato che, correttamente, alla data dell'avvenuta sospensione, codesto Ente ha preso atto della impossibilità di applicare l'istituto della temporanea sostituzione, anche alla luce delle indicazioni formulate con la Circolare di questo Dipartimento n. 5 del 6.06.2014.

Ciò posto, stante la necessità di colmare tale vuoto normativo nell'ordinamento regionale, il legislatore siciliano, con l'art. 3 della l.r. 10.07.2015, n.12, ha provveduto a modificare l'art. 59 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali, approvato con il D.lgs. del Presidente della Regione 20.08.1960, n. 3, prevedendo la surrogazione anche nel caso di vacanza temporanea di un consigliere comunale, ed abrogando, altresì, il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 26.08.1992, n. 7.

Riferimenti normativi

Art. 3 della l.r. 10.07.2015, n.12, comma 2 art. 22 l.r. 26.08.1992, n. 7.